

DELIBERAZIONE A.N.AC. 15/11/2017 N. 1179

Contratti pubblici - Soccorso istruttorio - Ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità dell'offerta, ivi incluso l'elemento della sottoscrizione - Sanabile con il soccorso istruttorio - Resta ferma comunque la riconducibilità dell'offerta al concorrente

Contratti pubblici - Soccorso istruttorio - Ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità dell'offerta, ivi incluso l'elemento della sottoscrizione - Sanabile con il soccorso istruttorio - Resta ferma comunque la riconducibilità dell'offerta al concorrente

L'Autorità ha evidenziato (Parere n.24 del 5/08/2014; Delibera n. 953 del 7 settembre 2016; Parere di precontenzioso n. 10 del 4 febbraio 2015) la giurisprudenza secondo cui «nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell'offerta vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara» (Cons. Stato sez. V 3 maggio 2016 n. 1687).

La Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, nella vigenza del precedente codice degli appalti, considerava **quindi** la sottoscrizione un elemento essenziale, e tuttavia sanabile, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente in modo da assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (**V. anche Parere n. 161 del 23 settembre 2015**);

E' possibile affermare quindi che, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente (che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza), anche ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in applicazione del principio del soccorso istruttorio, è sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi incluso l'elemento della sottoscrizione» (Delibera n. 432 del 27 aprile 2017).

DELIBERA N. 1179 DEL 15 novembre 2017

OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da RI.CA. S.r.l. e da Centrale Unica di Committenza "Lepinia" – Servizio di ristorazione scolastica-Anni scolastici 2017/2018–2018/2019– 2019/2020 – Importo a base d'asta: euro 333.594,00 - S.A. Centrale Unica di Committenza "Lepinia" (FR)

PREC 332/17/S

Il Consiglio

Considerato in fatto

Con istanza congiunta di parere prot. n. 115218 del 9 ottobre 2017, la RI.CA. S.r.l. e la Centrale Unica di Committenza "Lepinia" rappresentano che la concorrente RI.CA. S.r.l. presentava la propria offerta in plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'interno del quale erano presenti le tre buste A, B e C contenenti, rispettivamente, la documentazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, anch'esse debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Tuttavia, l'offerta tecnica era in sé totalmente priva della sottoscrizione, sia in calce che sui singoli fogli e pertanto la Commissione di gara ne disponeva l'esclusione. La

RI.CA. S.r.l. ritiene invece che tale carenza sia sanabile, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente.

Le parti chiedono congiuntamente parere all'Autorità in ordine alla possibilità di ammettere la medesima RI.CA. S.r.l. al prosieguo della procedura di gara in oggetto.

Ritenuto in diritto

La questione oggetto dell'istanza di parere riguarda la possibilità di sanare la carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica.

Sull'argomento, l'Autorità ha evidenziato (Parere n.24 del 5/08/2014; Delibera n. 953 del 7 settembre 2016; Parere di precontenzioso n. 10 del 4 febbraio 2015) la giurisprudenza secondo cui «nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell'offerta vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara» (Cons. Stato sez. V 3 maggio 2016 n. 1687).

La Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, nella vigenza del precedente codice degli appalti, considerava quindi la sottoscrizione un elemento essenziale, e tuttavia sanabile, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente in modo da assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (**V. anche Parere n. 161 del 23 settembre 2015**);

E' possibile affermare quindi che, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente (che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza), anche ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in applicazione del principio del soccorso istruttorio, è sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi incluso l'elemento della sottoscrizione» (Delibera n. 432 del 27 aprile 2017).

Nel caso di specie, emerge dall'esposizione dei fatti che l'offerta del concorrente RI.CA. S.r.l. perveniva in idoneo plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e che all'interno del plico erano presenti tre buste, anch'esse sigillate e controfirmate sui lembi, contenenti la documentazione e le offerte, fra le quali solamente l'offerta della busta B risultava priva di sottoscrizione.

Sembra quindi di poter affermare che l'offerta fosse facilmente riconducibile al medesimo concorrente, essendo posta, unitamente alle altre due buste A e C, nel medesimo plico, idoneamente sigillato.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

in applicazione del principio del soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente, è sanabile la carenza della sottoscrizione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 dicembre 2017

Il Segretario Maria Esposito